



## COMUNE DI MEDOLE

N. 33 REGISTRO DELIBERE  
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DATA 22-11-2019 COPIA  
ORA 18:30

OGGETTO: Istituzione registro bigenitorialità ed approvazione relativo regolamento di gestione e funzionamento

MORANDI MAURO	P	ALDROVANDI ERMANNA	P
VIVALDINI LUCA	P	STEFANONI ANTONIO	P
BALLISTA RINO GIOVANNI	P	CAIOLA FRANCA	P
BELLOTTI ALESSIA	P	RUZZENENTI GIOVANNI BATTISTA	P
LILLONI LAURA	P	VERGNA SILVANA	P
BUSI STEFANO	P	BESCHI LAURA	P
PESCI FABIO	P		

Totale Presenti n. 13 Totale Assenti n. 0  
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Giuseppe Vaccaro

VERBALE:

Il Sindaco-Presidente introduce il quarto punto all'ordine del giorno e cede la parola al consigliere sig. Pesci Fabio il quale afferma che si tratta di una forma di tutela per i genitori che hanno esigenze diverse. Continua leggendo parte del Regolamento ed asserisce che le comunicazioni della scuola saranno più corrette.

Il consigliere Vergna domanda se tale Registro è supportato dalla legge, da chi è tenuto e come si rende noto. Continua dicendo che sembra che tale Registro non abbia attecchito in altre realtà.

Il consigliere Pesci risponde dicendo che il Consiglio Comunale dà gli indirizzi, la Giunta Comunale stabilirà i dettagli. Il Regolamento è in carico all'ufficio Anagrafe.

Il consigliere Caiola chiede se l'iscrizione dovrà essere comunicata anche all'altro genitore.

Il Consigliere Beschi fa presente che c'è già un registro elettronico a scuola.

Il Sindaco risponde che non tutti sono tecnologici.

Il consigliere Vergna interviene dicendo che l'importante è la massima tutela del minore, che sarà difficile da gestire, comunque è favorevole.

Il consigliere Ruzzenenti continua dicendo che è il minore che prende il doppio domicilio, questo è importante in quanto sviluppa i diritti civili. Questo argomento è nel solco del progetto gender.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso che** per Bigenitorialità si intende "il principio etico in base al quale un bambino ha la legittima aspirazione ad un legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche se divorziati, ogni qual volta non esistano impedimenti che giustifichino l'allontanamento di un genitore dal proprio figlio", sancito dalla Convenzione ONU sui diritti per l'Infanzia, adottata a New York nel 1989;

**Vista** la convenzione sui Diritti per l'infanzia (Convention on the rights of the child) approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20.11.1989, la quale stabilisce all'art.9: "Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà, rispettano il diritto del fanciullo di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori;

**Dato atto** che tali principi sono stati recepiti dall'ordinamento giuridico del nostro Paese, con Legge di ratifica n.176/1991;

**Richiamata** la L. n.54/2006 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" che:

- Sancisce il diritto del bambino ed il suo preminente interesse;
- Introduce il principio di bigenitorialità come diritto soggettivo del bambino, affinché possa continuare ad avere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori ed a ricevere da ciascuno di essi cura, educazione ed istruzione, a prescindere dal rapporto di coppia;

- Elimina l'asimmetria tra i genitori prima giuridicamente prevista, sancendo la centralità del minore ed il suo superiore interesse;
- Prevede che, con l'affido condiviso, i genitori, in quanto tali, conservino i propri diritti/doveri, esercitando entrambi la responsabilità genitoriale;
- Prevede altresì che le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;
- Estende la tutela educativa ed affettiva del bambino ai parenti con i quali ha diritto di mantenere un rapporto significativo;

**Visto** l'art.337 ter del Codice Civile il quale recita "il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale";

**Valutato** che i diritti dei figli di cui sopra sono introdotti come soggettivi e personali, conferendo loro carattere di indisponibilità;

**Dato atto** che la L.54/2006 ed il principio di Bigenitorialità non ha ancora trovato una totale e concreta applicazione nella quotidiana ordinarietà dei minori, con particolare riferimento all'ambito scolastico, come opportunamente evidenziato dalla Circolare MIUR n.5336/2015;

**Richiamate** le azioni amministrative contenute nella Circolare MIUR n.5336/2015 atte ad incoraggiare, favorire e garantire l'esercizio del diritto/dovere di entrambe i genitori di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli, nonché di accedere alla documentazione scolastica ed alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche, concorrendo alla piena attuazione del principio di Bigenitorialità;

**Considerato** che il Comune di Medole (MN) promuove diverse iniziative atte a favorire l'attuazione del principio di Bigenitorialità;

**Tenuto conto** che l'istituzione di un Registro comunale della Bigenitorialità rappresenta uno strumento amministrativo che consentirà ad entrambi i genitori del minore di annotare la propria diversa domiciliazione, legandola al nominativo del figlio, in modo tale che le diverse Istituzioni, interessate a vario titolo del minore, possano conoscere i riferimenti di entrambe i genitori, rendendoli partecipi in misura equitativa di ogni comunicazione che lo riguarda;

**Visti** altresì:

- L'art. 30 della Costituzione;
- L'art. 24 della Carta dei Diritti fondamentali dell'unione Europea. Diritti del minore;
- Gli art.1,4, 7 e 8 della Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori del Consiglio d'Europa 1.9.2005, "Serie Trattati Europei n.192";
- Circolare MIUR del 2 settembre 2015;
- Protocollo spese straordinarie dei Tribunali;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

**Con** voti favorevoli n. 12, contrari n. //, astenuti n. 1 (Aldrovandi), espressi nei modi e forme di legge;

## **DELIBERA**

1. Di istituire nel Comune di Medole (MN) il Registro della Bigenitorialità, nel quale anche uno solo dei genitori potrà chiedere che venga riportato il domicilio di entrambi ed al quale gli Enti ed Istituzioni potranno accedere per la trasmissione delle comunicazioni inerenti i minori, fermo restando che la residenza rimarrà unica, ai sensi dell'art.45 c.c.;
2. Di adottare il "Regolamento Comunale per tenuta del Registro della Bigenitorialità", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, con i relativi moduli funzionali alla gestione del Registro;
3. Di individuare l'Area "Servizi Demografici" quale competente per la tenuta e l'aggiornamento del Registro Comunale per il diritto del minore alla bigenitorialità, a ricevere le istanze dei soggetti

interessati e a fornire loro le informazioni, nonché per il rilascio delle attestazioni di iscrizione al Registro medesimo;

4. Di individuare l'Area "Servizi sociali" quale competente per le necessarie verifiche circa il possesso ed il mantenimento dei requisiti di iscrizione;

5. Di attivare iniziative e atti con gli Enti/Istituzioni, che a diverso titolo partecipano alla vita del minore, con particolare attenzione alle Scuole, funzionali a promuovere il rispetto del diritto del minore alla bigenitorialità, nonché a concorrere agli adempimenti connessi e conseguenti al Registro Comunale della Bigenitorialità.

---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA – SERVIZIO AREA DEMOGRAFICI – TRIBUTI - TURISMO: Favorevole  
LI, 15-11-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO: F.to Lorenza Marcheggiani

---

IL SINDACO  
F.to MAURO MORANDI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

N.R.P. 485

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 09-12-2019

Li 09-12-2019

IL MESSO COMUNALE  
F.to Gabriella Munarin

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

Divenuta esecutiva il 19-12-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giuseppe Vaccaro

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giuseppe Vaccaro